

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SOSTENIBILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6276 in data 19-11-2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE A SERVIZIO DI N. 5 MACCHINE RADDRIZZATRICI DEL REPARTO RET COLLEGATO AL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E71, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa sostenibilità e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota prot. n. 301/20 in data 29 settembre 2020, ns. prot. n. 6476/TA in data 30 settembre 2020, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale concernente l'installazione di un nuovo impianto di aspirazione a servizio di n. 5 macchine raddrizzatrici del reparto RET da collegare al nuovo punto di emissione E71;

- richiamata la nota prot. n. 6824/TA in data 14 ottobre 2020 della scrivente struttura concernente l'avvio del procedimento in oggetto e la contestuale indizione della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che fissa quale termine perentorio per la presentazione di determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte il 6 novembre 2020;
- preso atto del parere tecnico inviato dal Dipartimento di prevenzione, Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, in data 02/11/2020 prot. n. 84898, acquisito da questa Amministrazione in data 03/11/2020 al prot. n. 7268;
- preso atto dell'integrazione fornita dall'Azienda in data 04 novembre 2020 prot. n.350, acquisita in medesima data al prot. n. 7332, con la quale di inoltra copia del bonifico di pagamento degli oneri istruttori, in base a quanto previsto dalla DGR 1878/2018, a seguito della richiesta inviata con nota prot. n. 7153 in data 29 ottobre 2020;
- preso atto del parere tecnico inviato da A.R.P.A. VDA in data 05/11/2020, prot. n. 12783, acquisito da questa Amministrazione in medesima data al prot. n. 7349/TA;
- considerato che la conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. indetta con nota prot. n. 6824/TA del 14/10/2020 non ha evidenziato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, rilasciando altresì **esito positivo** condizionato all'istanza riportata in oggetto, con la prescrizione che nell'esercizio dell'impianto vengano rispettati i livelli di rumore indicati nella relazione tecnica, mentre all'emissione a camino E71 vengano rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Portata* (Nm ³ /h)**	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
				Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E71	Aspirazione su n.5 macchine raddrizzatrici – reparto RET	27000	Polveri totali	5	0,135	Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa.

In base a quanto indicato nei pareri tecnici riportati, l'Azienda dovrà altresì ottemperare ad aggiornare la valutazione dei rischi all'installazione del nuovo impianto, ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro;

- richiamata la nota dell'Amministrazione inviata in data 10 novembre 2020, prot. n. 7448/TA con la quale viene comunicato all'azienda l'esito positivo condizionato del procedimento istruttorio;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta, concernente l'installazione di un nuovo impianto di aspirazione a servizio di n. 5 macchine raddrizzatrici del reparto RET da collegare al nuovo punto di emissione E71, a seguito di quanto emerso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa;
- 2) di integrare il punto 3.a) a) sezione "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. n. 6011/2012, con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Impianto di abbattimento	Portata* (Nm ³ /h)**	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E71	Aspirazione su n.5 macchine raddrizzatrici – reparto RET	Filtro a maniche	27000	Polveri totali	5	0,135	Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa.

- 3) di stabilire che i metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera del punto di emissione E71 sono riportati nella tabella sottostante. Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	---
Polveri totali	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158.

Nelle risultanze degli autocontrolli dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento dell'impianto al momento dell'esecuzione degli stessi, con particolare riferimento al numero di macchine collegate all'aspirazione;

- 4) di stabilire che nell'esercizio dell'impianto vengano rispettati i livelli di rumore indicati nella relazione tecnica presentata;
- 5) di stabilire che l'Azienda provveda ad aggiornare la valutazione dei rischi all'installazione del nuovo impianto, ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 6) di stabilire che la messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni. Il periodo previsto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime. Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti in materia di AIA e controlli ambientali per le rispettive verifiche;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO